

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

Regione Puglia

e

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia agraria "CREA"
per la realizzazione delle attività previste dal Progetto denominato "Modelli sperimentali di
intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale – Regione Puglia"
PON Inclusione 2014/2020, Asse III, Azione 9.2.2

PREMESSO CHE

- Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e successivamente modificato con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, l'Asse prioritario 3 "Sistemi e modelli d'intervento sociale" – relativo all'attuazione dell'obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni discriminazione" – persegue tra gli altri l'obiettivo specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili".
- Con Convenzione del 13 giugno 2018, sottoscritta tra l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, approvata dal Ministero del Lavoro con decreto direttoriale n. 300 del 15 giugno 2018, detta Direzione Generale del Ministero della Giustizia è stata designata "Organismo Intermedio" del Programma per la gestione dell'Asse 3 "Sistemi e modelli d'intervento sociale", Obiettivo specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili", Azione 9.2.2 "Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa, limitatamente agli interventi rivolti alle persone in esecuzione penale interna o esterna".

- Al fine di identificare e testare efficaci modelli di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale, la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (DG Coesione) ha promosso un progetto complesso a regia centrale, concertato con Regione Puglia, Regione Abruzzo, Regione Toscana e Regione Sardegna e denominato *“Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale”*, con l'obiettivo di sviluppare percorsi riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo dei detenuti presenti negli istituti circondariali delle suddette Regioni, attraverso l'acquisizione di competenze “spendibili” al termine del periodo di detenzione.
- La sperimentazione riguarda percorsi di inserimento lavorativo intramurario di detenuti, ed è finalizzata ad individuare uno o più modelli operativi per l'organizzazione efficace, innovativa e multidisciplinare delle attività lavorative dei detenuti, per consentire loro l'acquisizione di competenze “spendibili” al termine del periodo di detenzione, favorendo l'innovazione sociale dei servizi di reinserimento e l'incremento delle opportunità occupazionali.
- Tale sperimentazione sarà condotta nei settori delle produzioni agricole e delle falegnamerie e sarà implementata nei seguenti istituti circondariali:
 - Regioni meno sviluppate – Puglia (Lecce)
 - Regioni in transizione – Sardegna (Is Arenas, Isili e Mamone); Abruzzo (Sulmona)
 - Regioni più sviluppate – Toscana (Pianosa, Gorgona).
- La localizzazione degli interventi sperimentali è stata condivisa con tutte le Regioni in sede di Coordinamento della Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni.
- Regione Puglia è stata individuata quale capofila a seguito di designazione da parte delle altre Regioni. Pertanto, in virtù della governance del progetto, Regione Puglia ha il compito di porre in essere azioni progettuali strutturate, prevedendo, da una parte, interventi di coordinamento rivolti a tutte le Regioni coinvolte nel progetto e, dall'altra, azioni specifiche volte alla implementazione dell'intervento sperimentale nell'istituto Circondariale di Lecce.
- In particolare, nell'affiancamento operativo al Comitato di Pilotaggio in qualità di capofila, Regione Puglia curerà l'analisi e la definizione dei fabbisogni territoriali, la descrizione del contesto e le caratteristiche del processo produttivo. Inoltre, curerà l'analisi dei dati rilevati e l'analisi di benchmark a livello nazionale, il monitoraggio, la valutazione, i piani di comunicazione e la stesura dei report finali riguardanti le due branche del progetto complesso (falegnamerie e colonie penali agricole).

PRESO ATTO CHE

- Con nota n. 1354 U del 25/06/2019 il Ministero della Giustizia ha trasmesso alla Regione Puglia il Decreto prot. M_dg.DGCPC108.ID del 20/06/2019 di ammissione a finanziamento del progetto denominato “*Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale – Regione Puglia*”, assegnando alla Regione Puglia un importo complessivo di euro 3.769.890,00.
- Con DGR n. 1447 del 30/07/2019 la Regione Puglia ha approvato il progetto di che trattasi e lo schema di Convenzione di Sovvenzione tra l’Organismo Intermedio/DG Coesione del Ministero Giustizia e la Regione Puglia.
- In data 18 settembre 2019 è stata sottoscritta la Convezione tra l’Organismo Intermedio/DG Coesione del Ministero Giustizia e la Regione Puglia.
- Al progetto sopra citato è stato assegnato il seguente codice CUP: B85F19001080001.
- Con nota prot. N. 10628 del 19/11/2019 la Regione Puglia ha comunicato l’avvio delle attività.
- Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia agraria “CREA”, istituito con D.Lgs. n. 454/99 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, che, attraverso la distribuzione di Centri e strutture di ricerca e sperimentazione agraria su tutto il territorio nazionale, fra i quali si colloca il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (di seguito CREA-PB), svolge attività multisettoriali al fine del raggiungimento dei propri fini istituzionali.
- Il CREA-PB è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come un’istituzione di eccellenza scientifica in riferimento allo studio dell’agricoltura sociale e dell’inclusione di persone svantaggiate in ambito agricolo; ha realizzato nel 2017 una ricerca a livello nazionale e realizzato approfondimenti su aspetti specifici connessi a tali temi; ha inoltre prodotto numerose pubblicazioni scientifiche e partecipato a convegni nazionali e internazionali.
- Nell’ambito delle proprie attività il CREA-PB coopera con le amministrazioni regionali, con il ministero e con gli stakeholder al fine di promuovere le pratiche di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in ambito agricolo e rurale.
- Il progetto “*Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale*” contestualmente alle attività formative e d’inserimento lavorativo indirizzate ai detenuti prevede, tra l’altro, che vengano potenziate e rilanciate le produzioni agricole delle colonie agricole presenti nelle regioni Sardegna (Is Arenas, Isili, Mamone) e

Toscana (Gorgona, Pianosa), nonché avviate attività connesse alla trasformazione dei prodotti agro-alimentari e all'accoglienza turistica.

- La Regione Puglia e il CREA condividono, ognuna nel rispetto dei propri compiti istituzionali, un comune interesse per la ricerca di soluzioni innovative finalizzate:
 - al rilancio delle produzioni delle colonie penali agricole volte a favorire l'acquisizione di competenze e l'inserimento lavorativo dei detenuti quale alternativa concreta al reato;
 - a contribuire alla definizione di un modello di governance innovativo replicabile a livellonazionale.
- L'attività di ricerca oggetto del presente accordo è caratterizzata da quanto segue:
 - riveste carattere di ricerca fondamentale, trattandosi di un lavoro svolto per acquisire conoscenze sui fondamentali fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
 - non è riconducibile ai servizi di cui alla Direttiva 2014/24/UE, art. 14 e D. Lgs. n. 50/2016 in quanto i risultati non appartengono esclusivamente ad una delle amministrazioni aggiudicatrici e non vi è retribuzione, da parte della Regione Puglia, in termini di "controprestazione" nei confronti di CREA, ma unicamente il ristoro per quota parte dei costi sostenuti da quest'ultima;
 - è diretta a perseguire una finalità scientifica a vantaggio e nell'interesse della collettività;
 - si realizza nell'ambito di una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune che si esplica in attività istituzionale di ricerca propria del CREA che risulta, contestualmente, complementare e sinergica all'adempimento di una funzione propria della Regione Puglia;
 - la ripartizione tra Regione Puglia e CREA delle specifiche attività riconducibili all'Accordo prevede maggiori attività in capo a Regione Puglia in considerazione del fatto che le attività in capo a CREA sono essenzialmente sinergiche rispetto agli obiettivi della progettualità di cui la Regione è beneficiaria ed ai connessi compiti funzionali all'implementazione dell'operazione.
- L'Attività A1.2 "Analisi e definizione dei fabbisogni territoriali; descrizione del contesto e delle caratteristiche del processo produttivo in essere" del progetto "*Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale- Regione Puglia*" è finalizzata, tra l'altro, a fornire un quadro approfondito di conoscenze relative all'organizzazione interna delle colonie agricole, ai processi produttivi, alla potenziale

domanda e ai possibili modelli di business che rappresentano la base di partenza delle successive fasi progettuali.

CONSIDERATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*.

- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.
- A tal riguardo le Parti specificano e danno atto che il presente accordo soddisfa le condizioni previste dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero:
 - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.
- In relazione a quanto sopra riportato le Parti si dichiarano disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione sui temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, le fasi, i tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri economici.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dal dott. Pasquale Orlando, in qualità di Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia;

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, (CREA) con sede legale in Via Po, 14 – 00198 Roma, C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, rappresentato dal Consigliere Gian Luca Calvi, che agisce in qualità di Commissario Straordinario dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede del CREA, in Roma, Via Po n. 14- 00198 Roma

congiuntamente indicate anche come “Parti”, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse, considerazioni e quant'altro sopra riportato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati ma agli atti della Regione Puglia, la Convenzione di Sovvenzione tra DG Coesione del Ministero Giustizia e Regione Puglia ed il progetto *“Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale – Regione Puglia”*.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo)

Il presente Accordo è finalizzato a realizzare un quadro comune approfondito di conoscenze relative all'organizzazione interna delle colonie agricole. A tal fine, l'attività oggetto della collaborazione si articola come di seguito indicato:

1. Supporto metodologico per l'impostazione degli strumenti di rilevazione e analisi
2. Elaborazioni di dati quantitativi e qualitativi relativi alle produzioni e alle risorse presenti nelle Colonie
3. Supporto metodologico per l'impostazione della rilevazione dei fabbisogni del sistema Colonie agricole
4. Fornitura di dati statistici contenuti nella banca dati RICA e informazioni qualitative provenienti da indagini anche originali per la realizzazione del benchmark
5. Ricognizione e analisi di modelli di funzionamento dei sistemi di detenzione di altri paesi che prevedono la gestione di attività agricola e/o l'inclusione di detenuti in percorsi di agricoltura sociale
6. Partecipazione ai tavoli di coordinamento nazionali e regionali, incontri di coordinamento con altri enti/organizzazioni attivi sui territori interessati dalle analisi e partecipazione alle attività di valutazione conclusiva del progetto.

7. Comunicazione sui canali istituzionali delle Parti, su riviste divulgative e scientifiche e altri strumenti di informazione dei risultati delle attività.

Le attività oggetto della collaborazione fanno riferimento allo svolgimento delle attività contraddistinte dai codici A1.2, A1.3a, A1.3b, A1.4, del sopra citato progetto “*Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale – Regione Puglia*” e afferiscono esclusivamente al settore agricolo, rimanendo esplicitamente escluse le attività da realizzarsi nell’ambito del settore della falegnameria.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

In relazione a quanto previsto al precedente art. 2, la collaborazione si svilupperà attraverso l’approfondimento, la condivisione, lo scambio di informazioni e l’attivazione di modalità operative congiunte tra le Parti, ciascuna con le proprie competenze e con le proprie strutture. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

Regione Puglia

- coordina il processo di attuazione del presente accordo;
- promuove e partecipa agli incontri del Comitato di Pilotaggio Nazionale;
- assicura il coordinamento con le Regioni Toscana e Sardegna per la definizione dei contenuti delle schede di rilevazione e fornisce dati raccolti dalle colonie ai fini della realizzazione delle attività;
- coordina il gruppo di lavoro favorendo la messa a sistema delle informazioni esistenti, lo svolgimento delle analisi oggetto del presente accordo e il raccordo tra tutti gli attori regionali interessati;
- mette a disposizione, per quanto di propria competenza, le informazioni e i documenti funzionali all’attuazione dell’accordo;
- contribuisce alla diffusione dell’iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
- favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con i Comuni, gli altri Enti Pubblici e tutti gli Stakeholder interessati dall’intervento.
- mette a disposizione le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

CREA

- partecipa, quando richiesto, agli incontri del Comitato di Pilotaggio Nazionale, nonché ai tavoli di coordinamento nazionali e regionali e agli incontri di coordinamento con altri enti/organizzazioni attivi sui territori di riferimento, mettendo a disposizione le proprie competenze tecnico – scientifiche;

- tenuto conto che con specifici ed autonomi accordi presterà la propria collaborazione per la realizzazione delle attività di competenza delle Regioni Toscana e Sardegna in tema di colonie agricole, si impegna a favorire il necessario coordinamento rispetto a tali attività e condividere e mettere a disposizione ogni informazione utile al miglior espletamento di quanto oggetto del presente atto;
- propone al Comitato di Indirizzo, ai fini della sua approvazione ed entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, un piano di lavoro esecutivo per la realizzazione di quanto previsto al precedente art. 2;
- contribuisce alla stesura dei rapporti di monitoraggio tecnici per le parti di propria competenza;
- predispose il rapporto finale sull'attività realizzata e sui risultati raggiunti;
- divulga - nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 10 - i risultati delle attività sui canali istituzionali dell'Ente, su riviste divulgative e scientifiche e altri strumenti di informazione;
- cofinanzia le attività mettendo a disposizione le proprie competenze e le professionalità necessarie all'attuazione del piano di lavoro concordato.

Art. 4

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha durata sino al 31/12/2021, salvo proroga, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 5

(Modalità di svolgimento dell'accordo)

Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

CREA si impegna a:

1. rendicontare a costi reali, ovvero costi effettivamente sostenuti e corrispondenti a pagamenti eseguiti e comprovati da fatture quietanzate e/o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - secondo quanto previsto dal "Manuale del Beneficiario" del PON Inclusion 2014-2020 (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusion/Documenti/PON-Inclusion-Manuale-Beneficiario-2017.pdf>) - icostisostenuti per dare seguito a quanto previsto dal presente accordo, inviando alla Regione Puglia i giustificativi comprovanti le spese

sostenute. Per quanto riguarda i requisiti per l'ammissibilità della spesa e la documentazione attestante le spese sostenute per tipologia di voce di spesa si rimanda al citato "Manuale del Beneficiario". A tal riguardo CREA prende atto che non potranno essere riconosciute le spese relative al proprio personale in forza a tempo indeterminato (con l'eccezione delle spese di viaggi e missioni sostenuti per i dipendenti), dovendosi considerare i relativi costi quali cofinanziamento;

2. indicare - al fine di verificare il rispetto del divieto di doppio finanziamento delle singole voci di spesa - su tutta la documentazione amministrativo-contabile comprovante le spese sostenute e le attività realizzate: a) che il documento di spesa è presentato per operazione a valere sul "PON Inclusione 2014-2020"; b) il CUP – Codice Unico di Progetto relativo all'operazione per la quale si presenta a rendiconto il relativo documento di spesa;
3. conservare in sede tutta la documentazione di cui ai precedenti punti nel fascicolo di progetto, al fine di rendere possibili anche le visite di controllo in loco da parte delle Autorità competenti; il fascicolo di progetto deve contenere tutte le informazioni di natura tecnico-amministrativa nonché quelle di natura contabile necessarie al corretto inquadramento dell'operazione considerata e, pertanto, al regolare svolgimento delle attività di verifica, assicurare che la documentazione di spesa, le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione (a titolo esemplificativo preventivi, contratti, ecc.) siano immediatamente disponibili in caso di accertamenti e verifiche da parte delle Autorità competenti per l'intero arco temporale previsto dall'art. 140, paragrafo 1, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per quanto attiene le modalità di archiviazione si rimanda al sopra citato "Manuale del Beneficiario";
4. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile, senza limitazioni, ai fini di controllo alle persone e agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del finanziamento;
5. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa relativa al presente atto comunque richieste dalla Regione Puglia e/o dagli enti incaricati dalla Regione;
6. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture;

7. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla vigente normativa di riferimento di cui al successivo art. 9;
8. rispettare, per tutta la durata dell'Accordo nonché per i 5 anni successivi alla rendicontazione del Progetto, il divieto di alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati nell'ambito dell'operazione a cui fa capo il presente Accordo;
9. rispettare le norme vigenti in materia di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento di ciascuna delle parti.

Art. 6

(Responsabilità)

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che si rechi presso le sedi dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'esecuzione del presente accordo le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e a tal fine, convengono che:

- ciascuna delle Parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale (infortuni, morte, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi);
- il personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso.

Ciascuna delle Parti si impegna a sollevare e tenere indenne le altre Parti da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Art. 7

(Risorse finanziarie)

La Regione Puglia contribuisce alla realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, così come per tutte le altre attività previste dal sopra citato progetto "*Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale – Regione Puglia*", mettendo a

disposizione le necessarie risorse umane costituite da personale interno. Nello specifico verrà individuata una unità di personale interno che supporterà il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria nell'attuazione del presente Accordo.

Per quanto concerne invece i costi di CREA necessari per lo svolgimento delle attività relative all'attuazione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che essi ammontano complessivamente ad euro 73.250,00 (settantatremiladuecentocinquanta/00), di cui:

1. euro 57.250,00 (cinquantasettemiladuecentocinquanta/00) a carico della Regione Puglia quale rimborso delle spese sostenute da CREA, a valere sulle risorse previste per la realizzazione del sopra citato progetto *“Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale – Regione Puglia”*, ed in particolare per lo svolgimento delle attività contraddistinte dai codici A1.2; A1.3a; A1.3b; A1.4, come meglio rappresentato nella tabella *“Quadro finanziario per attività”*, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. euro 16.000,00 (sedecimila/00) a carico di CREA in termini di valorizzazione delle risorse umane impegnate.

Il rimborso delle spese che Regione Puglia erogherà a CREA costituisce un sostegno alle attività istituzionali e non confluisce nella contabilità separata destinata ai proventi delle attività svolte sul mercato. Per gli stessi motivi l'attività è inoltre da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e non soggetta alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR 600/1973.

Resta inteso che l'importo di euro 57.250,00 costituisce l'ammontare massimo del rimborso riconoscibile dalla Regione Puglia a fronte delle spese sostenute da CREA e che, in ogni caso, qualora in sede di controllo della rendicontazione fornita da CREA vi siano dei costi non riconosciuti ammissibili, l'importo da erogare a CREA verrà corrispondentemente ridotto.

Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà a cura di Regione Puglia con le seguenti modalità:

- a) euro 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di anticipo a seguito della presentazione da parte di CREA del piano di lavoro esecutivo previsto al precedente art. 3;
- b) due erogazioni di euro 15.000,00 (quindicimila/00) ciascuna, a titolo di ulteriori anticipi, decorsi rispettivamente almeno sei e dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo e a condizione che CREA abbia presentato la rendicontazione delle spese di almeno 80% di quanto ricevuto;
- c) saldo finale, dell'importo di euro 12.250,00 (dodicimiladuecentocinquanta/00), a conclusione delle attività, subordinatamente al positivo esito di verifica delle attività realizzate da parte del

Comitato di indirizzo di cui al successivo art. 8 ed al controllo della rendicontazione da parte dei competenti organismi del PON Inclusione.

I trasferimenti a CREA saranno effettuati mediante versamento da effettuarsi sul Conto Tesoreria intestato a: C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria IBAN: IT98 F010 0003 2453 4830 0079 347.

Art. 8

(Comitato di indirizzo)

Per l'attuazione del presente Accordo è costituito, presso la Regione Puglia, il Comitato di indirizzo composto da:

- Per la Regione Puglia, dal Dirigente della Sezione della Programmazione Unitaria o da suo delegato
- Per Crea: dal responsabile scientifico della ricerca, dott.ssa Francesca Giarè.

Il Comitato provvede a:

- Svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività di cui al presente Accordo;
- Monitorare l'espletamento delle azioni previste;
- Approvare il Piano di lavoro esecutivo, di cui all'art.3, e le sue eventuali modifiche. A tal riguardo, qualora il Comitato ravvisi l'opportunità e/o la necessità di rimodulare significativamente e sostanzialmente il piano di lavoro, resta inteso che tali modifiche andranno sottoposte all'approvazione dell'Organismo Intermedio.

Art. 9

(Pubblicizzazione del contributo del Fondo Sociale Europeo)

Le Parti, per tutti i materiali e i prodotti di cui al presente Accordo, devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) n. 1303/2013 - Allegato XII - Sezione 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, nonché alle ulteriori indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PON Inclusione 2014-2020 pubblicati sul sito del programma al seguente link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Pagine/Comunicazione-e-identita-visiva.aspx>. In particolare, le Parti assicurano che qualsiasi documento/prodotto relativo al Progetto contenga una dichiarazione da cui risulti che il Progetto è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Art. 10

(Proprietà dei risultati)

I risultati delle attività di ricerca svolte in comune saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

E'vietata alle parti l'utilizzazione commerciale e/o industriale dei risultati delle attività di ricerca svolta.

Art. 11

(Trattamento dati personali)

Le Parti nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- dati anagrafici, costo orario/giornaliero/mensile da contratto;
- categorie degli interessati: rappresentante legale, personale dipendente assegnato al progetto;
- tipologia del formato dei dati: testo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 12

(Recesso)

Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con preavviso di giorni trenta.

In caso di recesso non dipendente da inadempimento del CREA, saranno riconosciute a quest'ultima le spese sostenute e debitamente rendicontate.

Art. 13

(Oneri fiscali)

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto, per complessivi Euro 64,00, verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Art. 14

(Foro competente)

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria. In tal caso si indica la competenza esclusiva del Foro di Bari.

Art. 15

(Corrispondenza)

Tutta la corrispondenza, tecnica e amministrativa, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

-Regione Puglia,

attuazioneprogramma@regione.puglia.it pecattuazioneprogramma@pec.rupar.puglia.it

- CREA-PB e-mail pb@crea.gov.it, pec pb@pec.crea.gov.it.

Art. 16

(Disposizioni generali e finali)

Il presente Accordo di collaborazione è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le parti rinviano alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Regione Puglia

Sezione Programmazione Unitaria

Dott. Pasquale Orlando

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

Cons. Gian Luca Calvi

ALLEGATO

Quadro finanziario per Attività				
Linee di attività da progetto complesso	Macro-attività da progetto complesso	Codice Attività	Regione Puglia	CREA
			Importo €	Importo €
LINEA 1 - Analisi e definizione di un sistema di governance innovativo	1.1) Supporto all'istituzione e al funzionamento del Comitato di Pilotaggio Nazionale	A1.1	797.760,00	
	1.2) Analisi e definizione dei fabbisogni territoriali: descrizione del contesto e delle caratteristiche del processo produttivo in essere	A1.3B		11.250,00
		A1.2		7.750,00
		A1.3A		14.000,00
		A1.4		24.250,00
TOTALE LINEA 1 - Analisi e definizione di un sistema di governance innovativo			797.760,00	57.250,00
LINEA 2 - Implementazione degli interventi sperimentali	2.1) Implementazione di processi produttivi innovativi	A2.3	1.406.000,00	
		A2.4A	25.000,00	
		A2.1	80.000,00	
		A2.2	900.000,00	
	2.2) Valutazione delle sperimentazioni realizzate nelle due filiere	A2.4B	25.000,00	
TOTALE LINEA 2 - Implementazione degli interventi sperimentali			2.436.000,00	0,00
LINEA 3 - Animazione partenariale e comunicazione	3.1) Animazione partenariale e comunicazione	A3.1	30.896,00	
		A3.2	8.637,00	
TOTALE LINEA 3 - Animazione partenariale e comunicazione			39.533,00	0,00
			3.273.293,00	57.250,00